

Allegato al DDG n. 559/2026 del 05/02/2026

Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia
Decisione di Esecuzione della Commissione – C (2025) 8022 final 27/11/2025

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Siciliana
Deliberazione Giunta Regionale n. 190 del 22 maggio 2024

Progetto Integrato di Filiera - PIF

Intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Intervento SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Intervento SRG01 Sostegno Gruppi Operativi PEI AGRI

***DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E PER LE DOMANDE DI
PAGAMENTO***



**SVILUPPO
RURALE
SICILIA**
2023 • 2027

INDICE

Sommario

1.	Base Giuridica	3
2.	Finalità dell'intervento	5
3.	Dotazione finanziaria, spesa minima e contributo massimo per operazione di investimento	6
4.	Comparti produttivi oggetto di intervento	7
5.	Condizioni di accesso e requisiti del PIF	7
5.1	Soggetti beneficiari	7
5.2	Soggetto proponente dell'iniziativa (Capofila)	8
5.3	Compiti e impegni del Soggetto proponente (Capofila)	9
5.4	Accordo di filiera	10
5.5	Condizioni di ammissibilità del progetto di filiera e interventi attivabili nel PIF	11
5.6	Livello ed entità del sostegno	13
5.7	Limiti di intervento e di spesa	13
6.	Criteri di selezione dei PIF	13
7.	Procedure per la presentazione e la valutazione dei PIF	15
7.1	Premessa	15
7.2	Presentazione della domanda di sostegno	15
7.2.1	Documentazione da presentare con la domanda di sostegno	16
8.	Valutazione e selezione dei PIF	18
8.1	Commissione di valutazione	18
8.2	Valutazione e istruttoria delle domande di sostegno.....	18
8.3	Comunicazione degli esiti delle istruttorie	19
9.	Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento dei singoli beneficiari	19
10.	Realizzazione del PIF	20
11.	Tempi per la realizzazione dei PIF	20
12.	Proroghe PIF	20
13.	Modifiche al PIF e varianti	20
14.	Rinuncia al PIF	22
15.	Decadenza del PIF	22
16.	Conclusioni e rendicontazione finale del PIF	23
17.	Monitoraggio dei PIF	24
18.	Sanzioni e riduzioni	24
19.	Privacy	24
20.	Rinvio	24

1. Base Giuridica

- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n.1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 6 approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 8022 final del 27/11/2025;
- *"Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Siciliana"*, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.149 del 30 marzo 2023, e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale n.190 del 22 maggio 2024;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42 *"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"*;
- Decreto del Dirigente Generale n.7063/2025 del 04.09.2025 che approva la versione 2 delle *"disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale - "NON-SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027 – "Complemento di Programmazione Regionale per Lo Sviluppo Rurale Sicilia"*
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali e ss.mm.ii.;

- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2021/C 153/01;
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.100380;
- Modifica della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.101134;
- Modifica della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 – aiuto di Stato SA.107312;
- Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n.702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella GUUE L 156 del 20 giugno 2017;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n.1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n.651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti, pubblicato nella GUUE L 215 del 7 luglio 2020;
- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella GUUE L 270 del 29 luglio 2021;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella GUUE L 167 del 30 giugno 2023;- Articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n.234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n.115, che istituisce il “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017 n.115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
- Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- Regolamento (UE) n.2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n.1306/2013;

- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n.2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 5.1. approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C (2025) 3805 final del 18/06/2025;
- *"Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Siciliana"*, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 149 del 30 marzo 2023, e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 22 maggio 2024;
- Decreto legislativo 17 marzo 2023 n.42 *"Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"*;
- Decreto del Dirigente Generale n.7063/2025 del 04.09.2025 che approva la versione 2 delle "disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale - "NON-SIGC" di cui all'allegato A, relative all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Strategico Della Pac 2023-2027 – "Complemento Di Programmazione Regionale Per Lo Sviluppo Rurale Sicilia".
- Soglie di notifica: Gli aiuti nell'ambito del presente regime non superano la soglia di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.. Tale soglia non deve essere elusa mediante il frazionamento artificiale dei progetti.

2. Finalità dell'intervento

I Progetti integrati di filiera sono uno strumento che aggrega gli attori di filiere agricole e agroalimentari (produttori primari, imprese di trasformazione e commercializzazione, etc.) al fine di superare le principali criticità delle filiere stesse, per favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento e per realizzare relazioni di mercato più equilibrate.

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) si pongono come obiettivo:

- 1) consentire l'integrazione di tutti i segmenti della filiera produttiva (dalla produzione alla commercializzazione) per l'aggregazione di massa critica adeguata;

- 2) rendere più competitivi i settori produttivi nell'affrontare il mercato della globalizzazione sostenendo la redditività delle aziende agricole e aumentando il valore aggiunto delle stesse;
- 3) promuovere tutte le iniziative di animazione, informazione e formazione, valorizzazione della produzione, servizi e logistica che i singoli soggetti della filiera non sono in grado di affrontare singolarmente;
- 4) promuovere l'innovazione gestionale, organizzativa, di processo e di prodotto.

Il progetto dovrà altresì identificare le fasi della filiera interessate e i relativi soggetti economici, dimostrare l'integrazione tra i diversi partecipanti, indicare le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi e dovrà essere previsto e illustrato il legame contrattuale tra i partecipanti, con individuazione del soggetto promotore. L'adesione ai progetti di filiera dovrà essere improntata a criteri di trasparenza e pari opportunità tra i vari soggetti interessati.

Il presente bando disciplina esclusivamente gli aspetti relativi alla forma partenariale, alle modalità di presentazione della domanda di sostegno e alle modalità di valutazione integrate per progetti che coinvolgono contemporaneamente più interventi del Piano Strategico della PAC e nello specifico gli interventi SRD01, SRD13 e SRG01. Per tutte le caratteristiche tecniche degli interventi si rimanda integralmente ai rispettivi bandi specifici di pertinenza di ogni singolo intervento.

Il presente bando integra e completa i bandi specifici unicamente per quanto concerne:

- la dotazione finanziaria totale e ripartita per ogni singolo intervento;
- le modalità di costituzione e gestione dei partenariati;
- i criteri di valutazione integrati con ripartizione 70/100 per la qualità progettuale e 30/100 per i criteri di selezione degli interventi attivati;
- le procedure specifiche per la presentazione di progetti con approccio PIF.

Collegamento con gli indicatori di risultato (in ottemperanza a quanto disposto da: DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - Intervento SRD01); CSR, marzo 2023 e s.m.i.).

Si rimanda agli indicatori di risultato previsti dai singoli interventi attivati.

3. Dotazione finanziaria, spesa minima e contributo massimo per operazione di investimento

L'importo complessivo stanziato per il presente bando ammonta a **56** milioni di euro, così ripartiti per singolo intervento:

SRD01	(Investimenti produttivi agricoli)	30 milioni di euro
SRD13	(Investimenti per trasformazione e commercializzazione)	25 milioni di euro
SRG01	(Sostegno gruppi operativi PEI AGRI)	1 milione di euro

Tale dotazione finanziaria potrà essere ulteriormente incrementata in base alle risorse disponibili nell'ambito del piano di finanziamento del CSR 2023-2027, in relazione al suo avanzamento fisico e finanziario, nonché mediante l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili. Le risorse potranno essere redistribuite tra i diversi interventi in base all'effettiva domanda e alla qualità delle proposte pervenute, garantendo comunque il mantenimento dell'equilibrio complessivo del progetto integrato di filiera.

Per essere ammissibili al sostegno, le operazioni di investimento devono prevedere una spesa complessiva del partenariato richiesta in domanda non inferiore a 10 milioni di euro. Il limite superiore del contributo richiesto in domanda è quello fissato dalla dotazione finanziaria prevista dal presente bando ovvero di **56 milioni** di euro.

Ciascun partenariato e ciascun beneficiario diretto può presentare una sola domanda di aiuto.

4. Comparti produttivi oggetto di intervento

I comparti produttivi ammissibili per il presente bando sono i seguenti:

- agrumicolo;
- bufalino;
- cerealicolo.

5. Condizioni di accesso e requisiti del PIF

5.1 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del sostegno i soggetti definiti come tali nell'ambito di ciascun intervento attivato all'interno del PIF (SRD01, SRD13, SRG01) e che aderiscono come partecipanti diretti ad un Accordo di filiera.

Le imprese che partecipano al medesimo progetto di filiera devono formalizzare il partenariato mediante la costituzione di ATS/Rete di impresa o altra forma contrattuale prevista dalla normativa vigente.

La ATS/Rete di impresa o altra forma contrattuale disciplina i ruoli e le responsabilità dei partner.

In particolare, l'Atto costitutivo deve prevedere espressamente:

- a) l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- b) la responsabilità dei singoli partner nei confronti della Regione Siciliana e dell'Organismo pagatore, per quanto riguarda l'esecuzione del progetto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- c) l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto;
- d) una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero di esclusione di uno dei partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione degli obiettivi progettuali, prevedendo, ove possibile, una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti;

- e) un mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila per la presentazione del progetto integrato di filiera.

Per quanto riguarda la tipologia e i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari, si fa riferimento a quanto previsto nelle schede e nei bandi dei singoli interventi attivati con procedura PIF e nei relativi criteri di ammissibilità e di premialità. I singoli progetti dovranno in ogni caso rispettare il punteggio minimo previsto dai rispettivi interventi.

All'interno dell'aggregazione si possono distinguere i partecipanti diretti e quelli indiretti secondo le definizioni sotto riportate.

Partecipante diretto	<i>Soggetto giuridico che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di filiera, da effettuarsi nel territorio della regione siciliana. Deve aderire ad almeno uno degli interventi attivati con procedura PIF. All'interno del decreto di concessione del sostegno il partecipante diretto corrisponde al beneficiario</i>
Partecipante indiretto	<i>Soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di filiera che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nell'ambito del PIF. In questa categoria possono rientrare anche soggetti che non possiedono i requisiti per accedere agli interventi attivati con procedura PIF (es. operatori della distribuzione, soggetti che forniscono servizi a supporto della filiera). I partecipanti indiretti, per essere riconosciuti tali, devono sottoscrivere l'Accordo di filiera e possono partecipare a più progetti di filiera anche nell'ambito del medesimo settore/comparto/raggruppamento</i>

Al momento della presentazione della domanda di sostegno del PIF, i partecipanti diretti devono essere in possesso sul Sistema informativo SIAN AGEA il fascicolo aziendale elettronico aggiornato.

Ciascun beneficiario diretto conserva autonomia ai fini:

- degli adempimenti connessi alla gestione del finanziamento pubblico con le limitazioni eventualmente apportate in sede di sottoscrizione dell'Accordo di filiera;
- della rispondenza ai vincoli previsti in ciascun intervento del PSP;
- della responsabilità di eventuali conseguenze legate alla non realizzazione di attività/interventi di cui è titolare.
- della riscossione del contributo spettante.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascun soggetto beneficiario al momento della presentazione della singola domanda di sostegno. Ciascun soggetto (beneficiario) può partecipare ad un solo progetto di filiera.

Possono partecipare al presente bando esclusivamente i soggetti che non presenteranno o che non abbiano già presentato domanda di sostegno per uno qualsiasi degli interventi SRD01 e SRD13 nei rispettivi bandi individuali.

La verifica di tali condizioni comporterà l'esclusione automatica dell'intero partenariato.

5.2 Soggetto proponente dell'iniziativa (Capofila)

Il progetto di filiera viene proposto e presentato alla pubblica amministrazione regionale da un soggetto capofila, o mandatario, che ha il compito di organizzare e coordinare l'intero progetto.

Possono presentare richiesta, in qualità di capofila:

- Associazioni di Organizzazioni di Produttori riconosciute (A.O.P.);
- Organizzazioni di Produttori riconosciuta ai sensi dell'art.152 del Reg. (UE) n.1308/2013 o dei Reg. (UE) n.2115/2021 e dei Reg. (UE) n.2115/2021 e iscritte negli elenchi delle O.P pubblicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Reti di imprese;
- Cooperative agricole e loro consorzi;
- Imprese di trasformazione e commercializzazione.

Tali soggetti devono operare nel comparto produttivo individuato al paragrafo 4. Tale attività deve rivestire carattere di prevalenza e dovrà desumersi dalla visura camerale e dai relativi codici Ateco attivati.

Non sono ammissibili progetti che interessano più comparti produttivi all'interno della stessa progettualità.

Il soggetto capofila/mandatario deve essere obbligatoriamente anche beneficiario dell'intervento SRD13. Il sostegno è applicabile agli investimenti realizzati in qualsiasi area del territorio della Regione Siciliana.

5.3 Compiti e impegni del Soggetto proponente (Capofila)

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'ATS/Rete di imprese o altra forma contrattuale, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Siciliana.

Il capofila deve essere un partecipante diretto e provvede:

- a presentare la domanda PIF (domanda contenitore);
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione del Progetto integrato di filiera;
- alla compilazione dell'Accordo di filiera e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla cura della selezione dei partecipanti all'Accordo di filiera;
- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con l'Amministrazione Regionale per le diverse fasi dell'iter istruttorio e, in caso di approvazione del PIF, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'Accordo di filiera;
- a tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del PIF e dell'Accordo di filiera, in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso;
- a modificare il PIF secondo le indicazioni dell'Ufficio responsabile.

Un soggetto giuridico può partecipare in un solo progetto integrato di filiera nell'ambito del presente Bando PIF. Valgono altresì le prescrizioni già citate nel paragrafo 5.1 Soggetti beneficiari.

Il soggetto capofila, fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell'ambito dell'accordo e attribuite dal mandato di rappresentanza, non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai beneficiari diretti in relazione alle singole operazioni; resta ferma la responsabilità per le operazioni di cui il promotore/capofila sia beneficiario diretto. Ciascun beneficiario diretto conserva autonomia ai fini della riscossione del sostegno spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle operazioni di cui è titolare.

5.4 Accordo di filiera

Tutti i partecipanti al progetto di filiera, diretti e indiretti, devono sottoscrivere un accordo di filiera, redatto secondo lo "Schema di Accordo di Filiera" di cui all'**Allegato C** nel quale vengono individuati gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto nonché le responsabilità reciproche nell'ambito della realizzazione delle singole operazioni, ivi comprese le clausole relative agli obblighi e modalità di conferimento e di commercializzazione del prodotto, e si definisce il rapporto di tipo contrattuale tra le aziende agricole di produzione primaria e le aziende di trasformazione e commercializzazione. L'Accordo deve contenere i seguenti elementi:

- a) indicazione degli scopi e delle finalità (pertinenti con quanto previsto nel PIF collegato);
- b) indicazione dei soggetti che sottoscrivono l'Accordo in qualità di partecipanti diretti e partecipanti indiretti;
- c) indicazione del capofila e affidamento dei compiti previsti dal presente bando;
- d) approvazione Regolamento Interno. Tale regolamento deve prevedere le modalità di adesione dei singoli soci al raggruppamento e dei destinatari finali degli investimenti del PIF, gli impegni degli aderenti, le sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obiettivi e degli impegni assunti, i contratti di conferimento dei prodotti all'interno della filiera assunti nei modi di legge, etc..

Nei casi di forme già costituite in base alla legislazione vigente si farà riferimento a quanto già previsto dagli statuti e dai relativi regolamenti, nel rispetto di quanto precedentemente illustrato.

Il raggruppamento regola le condizioni relative ai conferimenti delle produzioni interessate al PIF. I conferimenti dovranno interessare tutti i quantitativi di produzione rappresentati dal PIF e dovranno assicurare una remunerazione ai produttori di base alle migliori condizioni di mercato.

- e) un cronoprogramma attraverso il quale verranno scandite puntualmente le diverse fasi di realizzazione del progetto di filiera, ciascuno in capo ai singoli aderenti in funzione del ruolo svolto;
- f) i quantitativi complessivi di materia prima, di semilavorati e di prodotti finiti cui l'Accordo è riferito e che, i partecipanti diretti e indiretti, si impegnano a cedere e ad acquistare per tutta la durata prevista nell'Accordo;
- g) responsabilità reciproche delle parti comprendenti i vincoli che legano tra loro i diversi sottoscrittori dell'Accordo di filiera in relazione agli obblighi di vendita/acquisto e al prezzo (parametri: durata dell'impegno relativo al prezzo, riferimenti a listini, ai costi di produzione, alla qualità, ecc.);

- h) durata dell'Accordo, che non deve essere inferiore a 10 anni a far data dalla presentazione della domanda di sostegno;
- i) impegno di ciascun partecipante all'Accordo a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
- j) penali in caso di mancata realizzazione dei singoli interventi di cui alle lettere precedenti;
- k) modalità operative in caso di subentro/integrazione dei partecipanti indiretti.

Il suddetto accordo di partenariato persegue anche le finalità previste dall'art.82 *Accordo delle filiere agroalimentari* della l.r.12 maggio 2010, n.11 *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010*.

5.5 Condizioni di ammissibilità del progetto di filiera e interventi attivabili nel PIF

Gli interventi attivabili con procedura PIF sono i seguenti:

SRD01	(Investimenti produttivi agricoli)
SRD13	(Investimenti per trasformazione e commercializzazione)
SRG01	(Sostegno gruppi operativi PEI AGRI)

I beneficiari di tali interventi sono definiti all'interno di ogni singolo bando.

Nello specifico anche i beneficiari diretti che parteciperanno all'intervento SRD01 devono operare nel comparto produttivo individuato al paragrafo 4. Tale attività deve rivestire carattere di prevalenza e dovrà desumersi dalla visura camerale, dai relativi codici Ateco attivati e dal fascicolo aziendale.

Gli investimenti dovranno essere coerenti con gli obiettivi fissati nel paragrafo 1 *Finalità e obiettivi*.

Per ciascun progetto di filiera dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- numero minimo di soggetti partecipanti diretti pari a 4, di cui almeno 3 aderenti all'intervento SRD01 (fase di produzione primaria) e 1 aderente all'intervento SRD13 (fase di trasformazione e commercializzazione);
- attivazione obbligatoria dell'intervento SRG01;
- attivazione di un solo intervento SRD13;

Per la determinazione del numero dei soggetti partecipanti diretti sono considerate come un unico soggetto aderente:

- le imprese individuali o collettive, detenute dal medesimo soggetto e/o sulle quali tale soggetto esercita il controllo;
- le imprese detenute o controllate da soggetti che siano legati da un rapporto di coniugio, di parentela e/o affinità entro il secondo grado.

Per essere considerato ammissibile il PIF deve soddisfare i requisiti relativi a:

- 1) presenza delle fasi di produzione, lavorazione e/o trasformazione e commercializzazione;
- 2) attività di cooperazione per il trasferimento dell'innovazione;
- 3) presenza degli interventi obbligatori SRD01, SRD13, SRG01;
- 4) rispetto della coerenza progettuale del PIF che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo sviluppo rurale, delle OCM, del CSR Sicilia 2023/2027 e tutta la normativa vigente;

- 5) il progetto deve contenere una dettagliata analisi della filiera interessata, delle sue criticità e dei fabbisogni di intervento ad essa collegati, illustrare le azioni previste per superare le criticità esistenti e gli obiettivi del progetto;
- 6) individuazione degli indicatori di risultato idonei alla valutazione ex post del progetto di filiera e del raggiungimento degli obiettivi;
- 7) coerenza dei singoli interventi con l'obiettivo specifico progettuale relativamente alle produzioni e agli investimenti; *tutti gli interventi proposti dalle singole aziende agricole (SRD01) e dalle imprese di trasformazione (SRD13), nonché gli interventi di trasferimento delle innovazioni (SRG01), devono pertanto essere in stretta connessione con le finalità progettuali e non saranno ammessi investimenti o azioni che non contribuiscono al raggiungimento di tali obiettivi.*

Nel progetto di filiera, inoltre, dovrà essere indicata la percentuale minima di materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria aderenti al Progetto di Filiera di cui ciascuna impresa di trasformazione e commercializzazione deve approvvigionarsi.

Qualora non sia soddisfatta anche una sola delle condizioni di cui sopra, il progetto sarà considerato non ammissibile.

L'obiettivo del progetto di filiera deve essere individuato tra le tematiche specifiche riportate a seguire:

- migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati;
- diversificare/differenziare le produzioni;
- sviluppare strategie di marketing, creare economie di scala e migliorare la produttività;
- affrontare le problematiche di mercato dovute a stagionalità e distribuzione dei prodotti;
- implementare sistemi di controllo e certificazione della qualità lungo tutta la filiera;
- promuovere la valorizzazione dei prodotti di qualità;
- promuovere lo stoccaggio dei prodotti differenziato in funzione della qualità e dei mercati di riferimento;
- promuovere l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, pratiche e tecnologie finalizzate a nuovi mercati;
- ampliare la gamma delle produzioni;
- affrontare i problemi legati agli alti costi di produzione e della diminuzione dei ricavi;
- incrementare il valore aggiunto della trasformazione legato alla valorizzazione dei prodotti secondari, dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione;
- realizzare investimenti ecocompatibili sostenendo interventi per l'efficientamento energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili e nel rispetto del contenimento delle emissioni inquinanti;
- incrementare il livello occupazionale.

5.6 Livello ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è uniformata a quanto prescritto nei singoli bandi di riferimento.

5.7 Limiti di intervento e di spesa

Per ogni singolo intervento presentato valgono i limiti di importo di spesa previsti dai rispettivi bandi di riferimento.

6. Criteri di selezione dei PIF

I PIF sono valutati sulla base dei criteri di selezione illustrati nella tabella 1 Bando PIF - parametri di valutazione di qualità della proposta progettuale, allegata al presente bando, e sulla scorta dei criteri di selezione specifici degli interventi attivati dai partecipanti diretti di ogni partenariato.

Tutti i suddetti criteri sono oggetto di auto-attribuzione da parte del soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN AGEA.

La valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata secondo un sistema di punteggio complessivo di 100 punti, ripartiti come segue:

a)	parametri di valutazione di qualità della proposta progettuale (tab.1)	dimostrazione dell'innovatività e del vantaggio competitivo della proposta progettuale	max 15 punti	max 70 punti
		sinergie per lo sviluppo tecnologico e l'applicazione pratica	max 15 punti	
		originalità e vantaggi del partenariato costituito	max 20 punti	
		qualità redazionale della proposta progettuale	max 20 punti	
b)	criteri di selezione relativi agli interventi attivati da ciascun beneficiario diretto ricalcolati come media aritmetica dei punteggi attribuiti per ciascun intervento sul totale degli interventi richiesti e applicando un coefficiente di ponderazione pari a 0,3 e un coefficiente di premialità per il numero di interventi attivati			max 30 punti

Per i dettagli specifici di ciascun parametro, inclusi:

- declaratorie complete di ogni criterio;
- documentazione richiesta per il riconoscimento delle priorità;
- contenuti minimi obbligatori delle perizie e relazioni tecniche;
- articolazione dei punteggi;
- cause di esclusione delle documentazioni non conformi.

si rimanda integralmente alla Tabella 1 "Parametri di Valutazione di Qualità" allegata al presente bando e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In riferimento al punto b) criteri di selezione degli interventi attivati: (max 30 punti) il punteggio verrà calcolato applicando la seguente formula matematica:

$$punteggio_{finale} = \left(\frac{\sum(punteggi_{interventi_{attivati}})}{numero_{interventi_{attivati}}} \times 0,3 \right) + numero_{interventi_{attivati}}$$

dove:

Σ (Punteggi interventi attivati) = sommatoria di tutti i punteggi auto attribuiti a tutti gli interventi attivati

numero interventi attivati = numero di interventi attivati dai beneficiari diretti (SRD01, SRD13 e SRG01)

0,3 = fattore di conversione

A proposito si rimanda all'esempio 1.

Per essere ammesse al finanziamento, le proposte progettuali devono raggiungere un punteggio minimo complessivo di 60 punti su 100, di cui almeno 45 punti su 70 per la qualità della proposta progettuale.

In caso di parità di punteggio, verrà utilizzato un sistema di priorità a più livelli:

1. progetti localizzati per oltre il 50% della SAU in aree protette (parco regionale, parco naturale, riserva naturale, etc.) e aree natura 2000;
2. progetti localizzati per oltre il 50% della SAU in aree svantaggiate;
3. data e ora di rilascio della domanda al SIAN.

A completamento dell'iter istruttorio i progetti saranno valutati in funzione del punteggio auto attribuito confermando o meno quanto dichiarato in domanda di sostegno. Completata tale fase le istanze ritenute ricevibili e ammissibili verranno posizionate in funzione del punteggio ottenuto all'interno del proprio comparto produttivo di appartenenza (bufalino, agrumicolo e cerealicolo) secondo un ordine decrescente di punteggio, quindi raggruppati per fascia.

Verranno finanziati i progetti che avranno ottenuto il punteggio maggiore di ciascuna fascia e si procederà per fasce successive. In tal modo sarà data piena rappresentatività a tutti i comparti.

A tal proposito si rimanda all'esempio di seguito riportato che rappresenta una simulazione.

Esempio Calcolo punteggio

a) valutazione della qualità della proposta progettuale (max 70 punti)	punteggio auto attribuito
dimostrazione dell'innovatività e del vantaggio competitivo della proposta progettuale (max 15 punti)	15
sinergie per lo sviluppo tecnologico e l'applicazione pratica (max 15 punti)	10
originalità e vantaggi del partenariato costituito (max 20 punti)	15
qualità redazionale della proposta progettuale (max 20 punti)	10
totale a) punteggio auto attribuito	50
b) criteri di selezione relativi agli interventi attivati (max 30 punti)	
b1 intervento SRD01 attivato dal soggetto x1	70
b2 intervento SRD01 attivato dal soggetto x2	75
b3 intervento SRD01 attivato dal soggetto x3	80
b4 intervento SRD01 attivato dal soggetto x4	85
b5 intervento SRD01 attivato dal soggetto x5	65
b6 intervento SRD13 attivato dal soggetto x6	75
b7 intervento SRG01 attivato dal partenariato	80

totale b) punteggio auto attribuito	$(530/7 \times 0,3) + 7 = 29,7142$
totale punteggio auto attribuito a)+b) richiesto in domanda	79,7142

Esempio Simulazione di graduatoria con riposizionamento per comparto produttivo

denominazione partenariato (es.)	punteggio auto attribuito	punteggio attribuito dalla commissione	comparto produttivo	posizionamento in funzione del punteggio attribuito
Arancia	98	95	agrumicolo	1
Mandarino	95	93	agrumicolo	2
Limone	90	90	agrumicolo	3
Farina antica	85	82	cerealicolo	4
Pasta grani antichi	78	76	cerealicolo	5
Mozzarella	74	74	bufalino	6
Pasta bio	70	70	cerealicolo	7

Fascia di finanziamento per punteggio attribuito		comparto produttivo		
		agrumicolo	cerealicolo	bufalino
	prima fascia (migliori primi per comparto)	1	4	6
	seconda fascia (migliori secondi per comparto)	2	5	//
	terza fascia (migliori terzi per comparto)	3	7	//

7. Procedure per la presentazione e la valutazione dei PIF

7.1 Premessa

Fasi per la presentazione della domanda di sostegno BENEFICIARIO

- Presentazione sul portale Sian AGEA da parte del soggetto capofila del raggruppamento PIF della domanda primaria.
- Presentazione sul portale Sian AGEA e successivo rilascio da parte di tutti i beneficiari del PIF delle singole domande di sostegno (domande secondarie), relative agli interventi attivati, corredati della pertinente documentazione.
- Rilascio della domanda primaria.

Adempimenti AMMINISTRAZIONE

- Ricevibilità, ammissibilità e istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di sostegno.
- Comunicazione degli esiti di istruttoria.
- Emissione del decreto di concessione del sostegno con indicazione dell'importo complessivo del partenariato e di quello specifico per ogni beneficiario diretto ammesso a finanziamento.

7.2 Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Il termine di presentazione della domanda di sostegno è fissato dal 09/03/2026 (data di inizio) al 08/06/2026 (termine ultimo).

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

Per poter compilare una domanda su SIAN, il richiedente deve essere in possesso del proprio Fascicolo Aziendale redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolari ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori”, UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 (istruzioni operative n.25) ed eventuali modifiche e integrazione.

Il sistema abbinerà automaticamente il titolare alla propria azienda attraverso il Fascicolo Aziendale, e presenterà un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in anagrafe, che dovranno essere integrate con i dati specifici degli interventi, per i quali si chiede il finanziamento.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time Password) ovvero un PIN “usa e getta” valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una sola firma insieme ai documenti allegati alla domanda di sostegno con firma digitale. Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l’utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all’utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l’utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l’OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato. (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all’Organismo Pagatore).

La procedura per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN prevede le seguenti fasi:

- 1) presentazione di una “domanda primaria” (generata a partire dal fascicolo aziendale dell’impresa capofila nel caso di costituenda ATS/Rete di imprese o dal fascicolo aziendale dell’ATS/Rete di imprese se già costituita) nella quale devono essere indicati i partecipanti diretti che partecipano al PIF e i relativi CUAA. Alla “domanda primaria” devono essere allegati il progetto di filiera e l’accordo di filiera, l’eventuale atto costitutivo della RTI e la documentazione riportata nel successivo paragrafo 7.2.1. Il rilascio definitivo della “domanda primaria” può avvenire solo dopo il rilascio delle singole domande di sostegno (“domande secondarie”) di cui al successivo punto 2);
- 2) presentazione delle singole domande di sostegno (“domande secondarie”) da parte del soggetto capofila e degli altri partecipanti diretti per gli interventi attivati, unitamente alla documentazione prevista dai relativi bandi;
- 3) rilascio della “domanda primaria” che non può essere modificata.

7.2.1 Documentazione da presentare con la domanda di sostegno

Oltre alla documentazione specifica e obbligatoria prevista da ogni intervento attivato (SRD01, SRD13, SRG01) all'atto della redazione della **domanda primaria** deve essere implementata la sezione della documentazione specifica relativa al PIF nella quale dovrà essere allegata la documentazione sotto elencata:

- schema di Progetto integrato di filiera (allegato B);
- accordo di filiera sottoscritto da tutti i partecipanti diretti e indiretti (allegato C);
- atto costitutivo del soggetto giuridico capofila/rappresentante legale del PIF, ove pertinente;
- scheda tecnica di auto-attribuzione dei punteggi prodotta sotto forma di perizia asseverata, firmata dal professionista abilitato nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di premialità e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;
- dichiarazione di conformità degli elaborati trasmessi rispetto a quanto previsto da bando/avviso, redatta sotto forma di perizia asseverata e sottoscritta da un professionista abilitato;
- dichiarazione resa da ciascun beneficiario diretto aderente all'accordo di filiera da cui risulti che lo stesso è a conoscenza del contenuto dell'accordo, accetta e condivide il contenuto e le finalità, assumendo le responsabilità di competenza;

Nel caso di costituenda ATS/Rete di imprese o altra forma contrattuale:

- mandato collettivo speciale con rappresentanza con il quale i partner della costituenda RTI individuano e designano, fra loro, il soggetto capofila. Tale mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo 5.3 *Compiti e impegni del soggetto capofila*.

Nel caso di ATS/Rete di impresa o altra forma contrattuale già costituita:

- atto costitutivo, statuto e regolamento interno, dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità del soggetto capofila coerentemente con quanto indicato nel paragrafo 5.3 *Compiti e impegni del soggetto capofila*.

Inoltre per i richiedenti che rivestono forma giuridica collettiva, oltre alla documentazione sopra elencata, sarà necessario produrre la delibera dell'organo societario competente nella quale siano richiamati:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- gli estremi di iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- l'approvazione formale del progetto;
- l'incarico formale in capo al legale rappresentante per avanzare la domanda di finanziamento e per adempiere a tutti i successivi atti formali;
- l'assunzione di tutti gli impegni specificati nel modello di domanda;
- la dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici, a qualsiasi titolo concessi da norme nazionali, regionali e comunitarie per gli investimenti previsti nel PIF e di cui al presente bando.

In caso di RTI o ATS non costituita alla data di presentazione della domanda di partecipazione al PIF, per i progetti ammissibili a finanziamento corre l'obbligo, pena la decadenza da qualsiasi forma di sostegno, di perfezionarne la costituzione con atto pubblico secondo le previsioni di legge entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei PIF ammissibili.

Nello schema di progetto integrato di filiera dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- a. partecipanti diretti e indiretti al PIF;
- b. individuazione delle criticità della filiera e dei relativi fabbisogni;
- c. obiettivi (quantificati) che si intendono conseguire con il progetto proposto;
- d. interventi che si intendono realizzare con il PIF, dei quali deve essere dimostrata la coerenza tra gli investimenti e le criticità, i fabbisogni individuati, indicando gli importi richiesti a finanziamento;
- e. indicazione, per ciascun partecipante diretto, degli interventi del CSR Sicilia 2023/2027 (SRD01, SRD13, SRG01) che vengono attivate nel PIF, con la descrizione delle tipologie di investimento;
- f. dimostrazione della sostenibilità finanziaria degli investimenti;
- g. indicazione dei tempi di realizzazione del PIF;
- h. indicazione dei punteggi richiesti.

Per la presentazione delle singole domande di sostegno (**"domande secondarie"**) da parte del soggetto capofila e degli altri partecipanti diretti per gli interventi attivati, si dovrà allegare la documentazione specifica prevista dai relativi bandi.

8. Valutazione e selezione dei PIF

8.1 Commissione di valutazione

I Progetti di filiera sono valutati da un'apposita Commissione Regionale Unica di Valutazione (CRUV) nominata con atto del Dirigente Generale e composta da rappresentanti degli Uffici regionali competenti per le materie interessate. Detta commissione può avvalersi del supporto di componenti esterni con professionalità specifiche per i comparti oggetto di intervento.

Le attività della Commissione sono sintetizzate in appositi verbali relativi alle sedute effettuate.

8.2 Valutazione e istruttoria delle domande di sostegno

Le informazioni complete riguardanti l'iter procedurale per l'acquisizione delle domande di sostegno e il relativo iter istruttorio sono dettagliati nel paragrafo 4 *Acquisizione e trattamento della domanda di sostegno* e nei relativi sottoparagrafi delle Disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC", consultabile al seguente indirizzo: <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/normative-e-documenti/>.

La valutazione delle istanze potenzialmente finanziabili (ricevibilità, ammissibilità, valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa) si divide in due fasi:

1_Fase relativa alla valutazione della CRUV (Commissione Regionale Unica di Valutazione):

- ammissibilità del richiedente e dell'operazione oggetto della domanda di sostegno, sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dal richiedente e delle verifiche che possono essere eseguite anche attraverso la consultazione delle banche dati disponibili;
- verifica del punteggio auto attribuito, anche in relazione alla corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto asseverato dal tecnico progettista, verifica delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione.

Al termine degli adempimenti concernenti l'istruttoria di cui sopra, la Commissione trasmette al Servizio 2, per la relativa adozione, la graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni che verrà pubblicata con efficacia di notifica per tutti i proponenti.

Gli interessati potranno proporre al Servizio 2, con apposite memorie, istanza di riesame al provvedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione. Le richieste di riesame verranno trasmesse alla Commissione regionale unica di valutazione per l'esame delle stesse, i cui esiti saranno comunicati al Servizio 2. Concluso il procedimento di riesame, il Servizio 2 procederà alla predisposizione del provvedimento di approvazione della Graduatoria regionale definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con relativa attribuzione del punteggio, e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni di esclusione. Avverso tale provvedimento è esperibile il ricorso gerarchico, il ricorso giurisdizionale al TAR e/o straordinario al Presidente della Regione siciliana.

2_ Fase relativa all'istruttoria da parte dell'IPA di competenza:

- rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- analisi tecnico-economica del progetto e la verifica della coerenza degli investimenti proposti rispetto agli obiettivi dell'intervento;
- la verifica dell'ammissibilità, della pertinenza e della ragionevolezza della spesa rispetto a quanto previsto dal bando e la determinazione dell'importo ammissibile.

8.3 Comunicazione degli esiti delle istruttorie

Si rimanda a quanto normato nelle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON-SIGC" (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04/09/2025.

I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, permangono nella graduatoria generale. Tali progetti possono essere finanziati solo in caso di sopravvenienza di economie (per rinuncia da parte di soggetti ammessi o altre cause) o di incremento delle disponibilità finanziarie.

9. Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento dei singoli beneficiari

Le domande di pagamento possono riferirsi a:

- domande di pagamento per Anticipazione;
- domande di pagamento per Acconto (SAL);

- domande di Pagamento per Saldo.

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN.

Per i dettagli si rimanda a quanto normato in merito nelle DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI GENERALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE "NON-SIGC" (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04.09.2025 e nei bandi attivati all'interno della procedura PIF.

Nello specifico per quanto riguarda le domande di pagamento per saldo si rimanda anche a quanto disciplinato nel successivo paragrafo *16 Conclusione e rendicontazione finale del PIF*.

10. Realizzazione del PIF

Un PIF è considerato realizzato quando sono stati raggiunti gli obiettivi e le finalità per cui il PIF è stato finanziato.

In caso di mancato raggiungimento di una o di entrambe le condizioni suddette, il Servizio responsabile, verifica l'effettiva realizzazione del PIF, anche tenendo conto di eventuali modifiche intervenute in fase di realizzazione del progetto.

11. Tempi per la realizzazione dei PIF

Le domande di pagamento di saldo relative ai singoli interventi inseriti nel PIF devono essere presentate sul sistema informativo di AGEA entro 24 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno.

12. Proroghe PIF

L'Ufficio responsabile, su richiesta motivata e giustificata del Capofila, può concedere proroghe tenuto conto dei tempi di attuazione del PSP. L'insieme delle proroghe ordinarie non può essere superiore a 12 mesi.

13. Modifiche al PIF e varianti

Nel periodo compreso tra la presentazione da parte del soggetto capofila della domanda di partecipazione al Progetto Integrato di Filiera (PIF) e l'emissione del decreto di concessione del finanziamento degli interventi attivati dai singoli partecipanti diretti non si possono apportare variazioni.

Solo successivamente all'emissione del decreto di concessione del finanziamento è possibile richiedere la presentazione delle varianti sostanziali in accordo con quanto previsto anche dalle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON-SIGC" (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04.09.2025 e in accordo con le specifiche regolamentate qui di seguito.

a) Varianti del PIF

1. I partecipanti indiretti all'Accordo di filiera prima dell'approvazione del PIF non possono essere variati. Dopo l'approvazione del PIF, possono essere sostituiti e/o integrati con altri partecipanti indiretti che sottoscrivono i medesimi impegni e obblighi. Tali variazioni devono essere eseguite in base a regole previste nell'Accordo e comunicate dal capofila all'Ufficio responsabile così come indicato al successivo paragrafo "Modifiche al PIF".
2. Per i partecipanti diretti all'Accordo, non sono ammessi subentri al soggetto partecipante inizialmente firmatario dell'Accordo e presentatore di domanda di sostegno.

In ogni caso l'individuazione dei partecipanti al PIF deve avvenire nel rispetto della trasparenza.

Non è consentita alcuna modifica della composizione del partenariato incluse sostituzioni, esclusioni o inserimenti di nuovi partner.

Sono consentiti i subentri per cause di forza maggiore per come regolamentato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.

La forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Parimenti non sono ammesse le seguenti varianti:

- modifiche che determinano il venire meno dei requisiti di ammissibilità del PIF;
- modifiche che determinano una riduzione del punteggio, se non comportano il ricollocamento del PIF in una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
- aumento dell'importo totale del contributo ammesso;
- modifiche agli obiettivi, ai risultati attesi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
- variazioni degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera;

- modifica del settore produttivo;
- utilizzo di economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;

Le varianti al progetto di filiera attraverso domanda informatizzata sul sistema SIAN Agea.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

b) Variante dei singoli progetti

Le varianti sostanziali alle operazioni comprese nel progetto di filiera devono essere proposte dal "beneficiario diretto" e condivise con il promotore/capofila.

Prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di sostegno, il partecipante diretto deve richiedere, nei casi e nei modi previsti dai bandi, l'autorizzazione di variante al Servizio competente per l'istruttoria che dovrà verificare che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il PIF è stato finanziato, non vengano alterate.

Per ogni altro dettaglio riguardo alle varianti dei singoli progetti non regolamentato nel presente paragrafo si rimanda a quanto indicato nei relativi bandi e a quanto previsto anche dalle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON-SIGC" (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04.09.2025.

Si rappresenta inoltre che saranno ammesse varianti progettuali in diminuzione nella percentuale massima del 30%

14. Rinuncia al PIF

Nel caso si intenda rinunciare in tutto alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al Servizio competente mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di sostegno sulle diverse operazioni previste dal progetto integrato di filiera, i beneficiari dovranno restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute.

15. Decadenza del PIF

Il PIF decade dal finanziamento quando:

- a) viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:
 - numero minimo di partecipanti,
 - mancata attivazione di una o più interventi obbligatori previsti;
- b) non viene rispettata la durata dell'accordo di filiera.

In caso di decadenza del PIF le domande di sostegno a esso collegate non sono più finanziabili.

La decadenza è totale anche qualora non vengano realizzate operazioni ammesse a finanziamento che pregiudichino i suddetti requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto.

16. Conclusioni e rendicontazione finale del PIF

Una volta ultimati gli investimenti, ciascun beneficiario presenta la propria domanda di pagamento di saldo finale sul sistema SIAN AGEA.

I soggetti competenti per l'istruttoria procedono all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria del progetto secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale "NON-SIGC" (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) versione 2 All.A al DDG 7063/2025 del 04.09.2025 e dai bandi inerenti gli interventi attivati.

Entro 30 giorni dalla chiusura di tutti gli interventi e dalla la presentazione delle domande di saldo da parte di tutti i beneficiari diretti aderenti all'accordo di partenariato, il soggetto capofila dovrà inviare al Servizio responsabile una relazione tecnica conclusiva in cui si illustrano:

- i lavori e gli interventi con i relativi importi effettivamente sostenuti dai soggetti partecipanti diretti (ai fini del calcolo della percentuale di realizzazione del PIF viene fatto riferimento all'importo degli investimenti e interventi rendicontati in domanda di pagamento);
- gli indicatori di risultato raggiunti in relazione agli obiettivi;
- le finalità prefissate;
- il valore aggiunto ottenuto con l'aggregazione;
- le ricadute del progetto sulla filiera oggetto di investimento.

Alla relazione finale devono essere allegati i singoli contratti di fornitura dei partecipanti diretti aggiornati all'attualità.

Al termine della verifica, il responsabile del procedimento approva o meno il PIF realizzato.

Solo quando è stato acquisito l'esito positivo della verifica della relazione tecnica conclusiva da parte del responsabile dell'attuazione del PIF, verranno predisposti gli elenchi di liquidazione per l'erogazione del sostegno spettante che saranno successivamente inviati all'organismo pagatore.

Resta fermo che, in caso di mancata chiusura del PIF o in caso di esito negativo delle verifiche riguardanti la realizzazione del progetto di filiera in sede di saldo finale, gli aiuti ai singoli beneficiari non saranno erogati, mentre quelli eventualmente già liquidati saranno oggetto di recupero.

17. Monitoraggio dei PIF

Il Capofila è tenuto a comunicare al Servizio responsabile tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica opportunamente predisposta. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del PSP 2023/2027.

È previsto un monitoraggio sul mantenimento degli impegni assunti tra le parti nell'Accordo di filiera, a cui corrisponde un obbligo di risposta da parte del capofila.

18. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, si applicano riduzioni dell'aiuto in funzione della gravità delle inadempienze rilevate. Queste riduzioni possono arrivare fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente già erogati. L'applicazione delle sanzioni e riduzioni avviene in conformità alla normativa europea (Reg. (UE) n.2021/2015 e Reg. (UE) n.2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), al Capitolo 7.3 del PSP - PAC Italia e alle norme attuative nazionali (d.lgs.42/2023 e successive modifiche). La definizione dettagliata delle modalità di applicazione è contenuta nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

19. Privacy

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo n.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e successive modifiche e integrazioni, e secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I dati forniti dai soggetti richiedenti sono acquisiti dal soggetto designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure previste dal presente bando. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente nei confronti del Titolare del trattamento, mediante l'inoltro di apposite istanze attraverso gli indirizzi di posta elettronica disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana. La presentazione della domanda di sostegno comporta l'esplicita autorizzazione, da parte del soggetto richiedente, al trattamento dei dati personali, nonché la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

20. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni contenute nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023/2027, nel Complemento Sviluppo RURale (CSR) della Regione Siciliana e nelle disposizioni attuative e procedurali per gli interventi di sviluppo rurale "NON SIGC". Trovano altresì applicazione le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni emanate dall'AdG del Programma.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento dell'agricoltura <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura> e nel seguente sito <https://svilupporurale.regione.sicilia.it/>

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta approvazione del presente Bando e pubblicazione nel citato sito assessoriale.

Si allega

All.1) Bando Intervento SRD01 Investimenti produttivi agricoli attivato con procedura PIF

All. 2) Bando Intervento SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli attivato con procedura PIF

All. 3) Bando Intervento SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI attivato con procedura PIF

All. a) tabella 1 Bando PIF parametri di valutazione;

All. b) schema di Progetto integrato di filiera;

All. c) schema di Accordo di Filiera

Il Dirigente Generale
Fulvio Bellomo